

Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto Isonzo”

Comuni di: *Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse*

Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici

**Manutenzione straordinaria dei serramenti
dell'Istituto d'arte Max Fabiani - Il lotto**

**PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO**

Dicembre 2017

Redatto da: *ing. Giovanni d'Imperio*

.....

visto: IL RESPONSABILE

- arch. Alessandro De Luisa -

.....

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI

Indice:

PREMESSA	4
PARTE PRIMA	4
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	4
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO	4
<i>Art. 1 - Oggetto dell'appalto</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 – Norme e prescrizioni integranti il capitolato</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Ammontare dell'appalto</i>	<i>5</i>
TABELLA «A».....	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili</i>	<i>6</i>
TABELLA «B».....	<i>6</i>
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
<i>Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 – Difesa Ambientale</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 – Trattamento dei dati personali</i>	<i>9</i>
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
<i>Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 - Sospensioni e proroghe</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Penali in caso di ritardo – Ordini di servizio</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 – Variazione dei lavori</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 – Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini</i>	<i>13</i>
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	13
<i>Art. 23 - Anticipazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 - Pagamenti in acconto</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Pagamenti a saldo</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Revisione prezzi</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti</i>	<i>15</i>
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	15
<i>Art. 30.a - Valutazione dei lavori a misura</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30.b - Valutazione dei lavori a corpo</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30.c - Valutazione delle misure preventive e protettive</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30.d - Valutazione dei lavori in economia</i>	<i>16</i>
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	16
ART. 31 - CAUZIONE PROVVISORIA	16
ART. 32 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	17

ART. 32 BIS - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER ANTICIPAZIONE	17
<i>Art. 33 – Riduzione delle garanzie</i>	17
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	17
<i>Art. 34 - Variazione dei lavori e nuovi prezzi</i>	17
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	18
<i>Art. 35 - Norme di sicurezza generali</i>	18
<i>Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro</i>	18
<i>Art. 37 – Piani di sicurezza</i>	18
<i>Art. 38 – Piano operativo di sicurezza e piano sostitutivo di sicurezza</i>	19
<i>Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</i>	19
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	19
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	20
<i>Art. 41 – Riserve dell'impresa e risoluzione delle controversie</i>	20
<i>Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</i>	20
<i>Art. 43 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori</i>	21
<i>Art. 44 - Danni alle opere</i>	22
<i>Art. 45 - Morte o fallimento dei contraenti</i>	22
<i>Art. 46 - Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimenti</i>	23
<i>Art. 47 - Accordo bonario</i>	23
<i>Art. 48 - Definizione delle controversie</i>	23
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	23
<i>Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione</i>	23
<i>Art. 50 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione</i>	24
<i>Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati</i>	24
<i>Art. 52 - Qualità e accettazione dei materiali in genere</i>	24
<i>Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore</i>	25
<i>Art. 54 – Custodia e disciplina del cantiere</i>	34
<i>Art. 55 – Rinvenimento di oggetti</i>	34
<i>Art. 56 – Cartello di cantiere</i>	35
TABELLA «C».....	35
<i>Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	36
PARTE SECONDA.....	38
PRESCRIZIONI TECNICHE.....	38
CAPO I°.....	38
NORME PER LA QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	38
CAPO II°.....	46
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	46
CAPO III.....	50
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	50
PARTE TERZA	56
SCHEMA DI CONTRATTO.....	56

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto e schema di contratto è stato elaborato in base a quanto previsto dal:

- **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.**

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto consiste nei lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti dell'Istituto d'arte Max Fabiani II lotto.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre, e comunque, effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. **DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:**

L'intervento, prevede la sostituzione di parte dei serramenti dell'edificio principale.

Riguarderà i serramenti tipo C, D, M, O, S, S1, S2, Q1.

La necessità di sostituire i serramenti è dovuta al fatto che quelli esistenti non rispondono più ai requisiti funzionali per cui sono stati progettati. Neppure i continui interventi di manutenzione ordinaria, riescono più a mantenerli in efficienza (in particolare non viene più rispettato il criterio di durabilità). Il livello di degrado attuale è tale da rendere inverosimile un loro recupero. Allo stato attuale si riscontrano:

- evidenti fenomeni di distacco dello stucco con pericolo di caduta dei vetri;
- facile rottura e mancanza di vetri;
- degrado del telaio in legno tale da provocare il distacco dei singoli elementi, l'apertura di fessure ed il deterioramento dei bordi e degli angoli;
- la notevole usura delle cerniere e dei sistemi di apertura;
- l'assenza di vetrocamera.

Negli anni precedenti alcuni serramenti sono stati già sostituiti, ma sono in opera numerosi in condizioni pessime e richiedono la necessità di sostituzione integrale per poterli conformare alle norme di sicurezza vigenti (altezza da terra, vetro antisfondamento, contenimento dei consumi energetici, sicurezza delle aperture, ecc...). Evidentemente per conformare gli infissi a quelli esistenti si è optato per dei profili in alluminio, in quanto più leggeri e resistenti ed anche più durabili nel tempo rispetto a quelli in PVC o in legno. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l'uso all'interno di una scuola. Si sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più specchiature e in taluni casi con sopraluca, di colorazione bianca pari all'esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera a basso valore

emissivo con vetro antisfondamento. Lo stato di fatto è composto da abachi di varie tipologie e misure apribili a libro e a vasistas.

Art. 2 – Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto e nel presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni nazionali concernenti i lavori pubblici.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

TABELLA «A»	PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera
-------------	--

		IN EURO	IN %
a)	LAVORI A CORPO		
1	Manutenzione serramenti	€ 164.715,00	84,75%
2	Restauro serramenti	€ 0,00	0,00%
3	Opere edili	€ 27.245,00	14,02%
	Importo lavori a corpo	€ 191.960,00	98,77%
b)	LAVORI A MISURA		
1	Manutenzione serramenti	€ -	0,00%
2	Restauro serramenti	€ -	0,00%
3	Opere edili	€ 2.400,00	1,23%
	Importo lavori a misura	€ 2.400,00	1,23%
	Importo lavori a base d'appalto	€ 194.360,65	100,00%
c)	ONERI DELLA SICUREZZA		
	A MISURA E A CORPO		
1	Oneri generici della sicurezza	€ 4.000,00	
	Importo complessivo sicurezza	€ 4.000,00	
	Importo complessivo dei lavori	€ 198.360,00	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 194.360,00	

2. l'importo complessivo dei compensi a corpo e a misura è soggetto al ribasso che sarà applicato uniformemente ai singoli prezzi unitari delle voci ed ai prezzi definiti a corpo e/o a misura negli elenchi prezzi unitari e/o nel presente capitolato.

L'importo dei compensi "a corpo" deve intendersi fisso ed invariabile. L'impresa dichiara che, " *valutato attentamente l'art. 53 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, di*

tutto ciò che in esso è descritto è stato tenuto conto nel formulare la propria offerta. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 88 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati”.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate e autorizzate.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali, di cui al presente articolo, si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera A e B, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi del articolo 60 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, vi è obbligo di qualificazione delle imprese per lavori di importo superiore a euro 150.000.
2. Ai sensi del Titolo III, ed in particolare degli articoli 61 e 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori sono classificati come segue:

TABELLA «B»	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
-------------	--

categoria prevalente	OG 2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	I classifica
		Importo dei lavori OG2	€ 198.360,00
Importo complessivo dei lavori			€ 198.360,00

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente **Capitolato Speciale d'Appalto** comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - b) tutti gli **elaborati grafici** del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - c) l'**Elenco dei Prezzi Unitari** predisposto dalla Stazione Appaltante;
 - d) Il **piano di sicurezza e di coordinamento**, come da Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché il **piano operativo di sicurezza**, redatto ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 - e) il **cronoprogramma**;
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il Computo Metrico Estimativo;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale d'Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
3. La D.L. si riserva di consegnare all'impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal seguente Capitolato Speciale e dal Contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a. **delle leggi, decreti, regolamenti e circolari** emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; sia di ordine generale che di normativa specifica riguardante i LL.PP.
- b. **delle leggi, decreti, regolamenti e circolari** emanati e vigenti nella Regione e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c. del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**;
- d. del **Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207**;
- e. delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- f. **delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi**;
- g. di tutta la **normativa tecnica vigente** e di quella citata dal capitolato speciale d'appalto (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- h. del **Capitolato Speciale d'Appalto**;
- i. dell'**Elenco Prezzi Unitari**;
- j. dai **disegni di progetto**;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. **Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate nei termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo dei danni eventuali.**
L'appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali.
Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione il comma 17 dell'art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori o presso gli uffici **dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo** e deve comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dalla stipula del contratto, il predetto domicilio.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto di Appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le

modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato Generale e del Regolamento Generale sui lavori pubblici.

Art. 12 – Difesa Ambientale

L'appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;**
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti della D. Lgs. n.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa Appaltatrice nell'elenco dei propri clienti al fine dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 24, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, **non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula**, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi del medesimo articolo, procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Il termine previsto può essere sospeso qualora si presentino problematiche particolari connesse con la contemporaneità dell'attività lavorativa. A discrezione della Direzione Lavori, le lavorazioni potranno essere interrotte, e rimanere sospese per il tempo necessario ad eliminare l'inconveniente della contemporaneità, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
5. **Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto che le lavorazioni verranno svolte per singole aree d'intervento, e non nel suo complesso. Di tutto ciò si è tenuto conto perché, per tutta la durata del cantiere, la struttura rimarrà in funzione e gli ospiti avranno accesso alle aree non interessate dai lavori.**
6. In caso di sospensione dei lavori per necessità legate all'utilizzo dei locali quale sede di attività istituzionale, si procederà alla sospensione dei lavori per il tempo necessario senza che l'appaltatore possa chiedere alcun maggior onere o compenso.

Art. 16 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso

o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo – Ordini di servizio

1. **Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**
2. La penale, identica a quella di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 14, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 17.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per l'ultimazione di cui all'articolo 15.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22 del presente CSA e il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. Il D.L. impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia, sottoscritto dal D.L. emanante e comunicato all'Appaltatore, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Le penali sono applicate anche in relazione ai tempi di esecuzione, che vengono fissati nei singoli ordini di servizio, così come previsto all'art. 50 comma 2.

Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. **Entro cinque giorni prima della data del verbale di consegna – quindi prima dell'inizio lavori – , l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori**, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto

termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il **programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio**, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nel allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 20 – Variazione dei lavori

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto,

- sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori,
- sia disposti dal Direttore dei Lavori,
- sia disposta dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché non comporti un aumento dell'importo contrattuale,

non potrà considerarsi variante, e non potrà pertanto in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore

Art. 21 – Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sull'ambiente di lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Anticipazione

1. E' dovuta l'anticipazione come da normativa vigente;
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori;
3. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;
4. L'anticipazione viene erogata all'esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi – 1282 c.c.
5. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la decadenza dell'anticipazione sulle somme restituite e sono dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 24 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito al articolo 26, raggiungano un importo non inferiore a **Euro 40.000,00.- (quarantamila,00)** al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,

sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. **Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo** dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento **del predetto certificato entro i successivi 90 giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano **sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.**

Art. 25 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, **dopo la consegna alla stazione appaltante di tutte le certificazioni dei materiali e delle opere.**
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, completa di tutte le certificazioni dei materiali e delle opere.
4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. **Il pagamento della rata di saldo, è inoltre subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dall'autorità competente, ivi compresa la cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'appaltatore, l'Unione Territoriale Intercomunale provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sull'importo rimasto da liquidare all'appaltatore.**

Art. 26 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. **Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni** intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento per causa alla stessa imputabile, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

Art. 27 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 28 - Revisione prezzi

1. L'Appaltatore dichiara di aver verificato, all'atto della formulazione dell'offerta, quanto previsto dal **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**.

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. **E' ammessa la cessione dei crediti**, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 30.a - Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla «lista», che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 30.b - Valutazione dei lavori a corpo

1. Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quant'altro, eventualmente specificato in corso d'opera, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del Capitolato stesso.
Per tutte le opere dell'appalto il cui corrispettivo è previsto a corpo, si procederà alla contabilizzazione delle stesse secondo le percentuali di lavorazioni effettivamente eseguite dall'Impresa appaltatrice e portate a completamento, in base agli importi ed alle relative aliquote indicate nel presente Capitolato.

Art. 30.c - Valutazione delle misure preventive e protettive

1. Sono incluse nell'importo dei singoli prezzi unitari delle voci a corpo e a misura degli elenchi prezzi unitari, e perciò sono a carico dell'appaltatore, tutte le spese relative alla valutazione delle misure preventive e protettive, oltre a quanto si trova indicato nei progetti o descritto nel contratto o nel presente Capitolato.
2. Quanto previsto al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 viene allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (e qualora quest'ultimo non sia previsto, all'elenco prezzi unitari) e viene stipulato **“a corpo e a misura”** e verrà quindi valutato ai sensi dell'art. 30. b del presente Capitolato.

Art. 30.d - Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni *“in economia”* sono assolutamente eccezionali e possono verificarsi solo per lavori del tutto secondari.

Le prestazioni *“in economia”* sono eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla manodopera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente C.S.A.; le opere devono essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e nel numero di persone impiegate) e controfirmate dal D.L..

I lavori *“in economia”* non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti stabiliti, con ordine di servizio, dal D.L.. In ogni caso, i *“lavori in economia”* non vengono riconosciuti e compensati se non corrispondono ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva del D.L..

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto sono prontamente riparati, secondo le disposizioni del D.L., a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo relativo alla manodopera deve comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Gli operai per i lavori in economia sono compensati con i prezzi di Elenco, per ogni ora di effettivo lavoro prestato. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento alla D.L..

Nel prezzo della manodopera deve intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, incluse le spese generali (13%) e l'utile dell'Impresa (10 %).

Nel prezzo dei noli devono essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si renda necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali deve includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la manodopera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario all'effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal D.L. e controfirmati dall'Impresa, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.
La cauzione viene svincolata nei termini e nei modi di cui all'articolo 103, del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**.

Art. 32 bis - Garanzia fideiussoria per anticipazione

1. L'erogazione dell'anticipazione, dovuta come da normativa vigente, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori;
2. l'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

La riduzione delle garanzie è disciplinata all'articolo 93, del **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori e nuovi prezzi

1. La Stazione Appaltante ai sensi e nei limiti della vigente normativa in materia si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune.
Nessuna modifica ai lavori appaltati può essere apportata dall'appaltatrice; in caso contrario lo stesso sarà tenuto a demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità senza poter richiedere per gli stessi alcun compenso o indennizzo.
2. Nei soli casi previsti dall'art. 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio – Alto Isonzo, può ordinare variazioni o addizioni al progetto approvato purché le stesse non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto dell'appalto.
3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; tuttavia, qualora le stesse comportino categorie di lavorazioni non previste o l'impiego di materiali per i quali manchi il corrispondente prezzo contrattuale, saranno formati nuovi prezzi.
4. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. La richiesta dell'impresa di stipulare dei Prezzi nuovi per i lavori non previsti dal Presente Capitolato, e per modifiche espressamente ordinate, sarà presa in considerazione soltanto se presentata prima dell'inizio del relativo lavoro. La non osservanza di questa norma comporta l'accettazione integrale e senza riserva da parte dell'impresa di quel prezzo che sarà stabilito dalla D.L.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. **L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.**
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37 – Piani di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Il cantiere in oggetto, regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ha un'entità presunta di lavoro inferiore ai duecento uomini-giorno.

Le spese per la sicurezza, riguardanti i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, sono state stimate dall'Amministrazione committente per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere ed ammontano secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ed individuano la parte del costo delle lavorazioni da non assoggettare a ribasso; per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che eventualmente si renderanno necessari a causa di varianti in corso d'opera, si applicheranno le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 dell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell'importo della variante, da non assoggettare a ribasso d'asta.

L'Appaltatore è obbligato a osservarne scrupolosamente le prescrizioni, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 – Piano operativo di sicurezza

- L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, deve fornire la propria disponibilità alla redazione del D.U.V.R.I, a predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'17 comma 1 lettera a) e art. 28 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, con riferimento allo specifico cantiere.**
- Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.**

Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del d.Lgs 81/2008 formano parte integrante del Contratto d'Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto

È fatto vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare, parte dei lavori in oggetto del presente contratto, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente (art. 1656 c.c.). In caso contrario l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non sono considerati subappalto:

- quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di scarico e carico mediante uso di sollevatori o macchinari simili dell'appaltatore;
- la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari e componenti di impianti.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41 – Riserve dell'impresa e risoluzione delle controversie

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dalla normativa.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Amministrazione.

La definizione delle riserve formulate dall'appaltatore avverrà con le modalità indicate dall' articolo 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal citato art. 205, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria di Gorizia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'appaltatore è tenuto a dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante o della D.L. d'aver provveduto ad ogni obbligo in materia presso gli istituti competenti.

3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza

accertata e procede a trattenere l'importo corrispondente l'inadempienza (o, se l'inadempienza è superiore all'acconto, fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'acconto) nei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla trattenuta dell'importo corrispondente (o, se l'inadempienza è superiore al saldo, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di saldo) del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, trattenendo le somme così accantonate all'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto, ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. **Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti l'impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.**

Art. 43 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. E' facoltà dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo risolvere il contratto:
- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone **l'applicazione di una o più misure di prevenzione** di cui all'art. 3 della L.1423/1956;
 - b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di **condanna passata in giudicato** per frodi nei riguardi della stazione appaltante, dei subappaltatori, dei fornitori, dei lavoratori o degli altri soggetti comunque interessati ai lavori;
 - c) per violazione degli obblighi attinenti alla **prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro ed alle assicurazioni obbligatorie del personale;**
 - d) quando per negligenza dell'appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma dei lavori approvato, **non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera** qualora pur a seguito dell'intimazione impartita dal Direttore dei Lavori permanga l'inadempimento;
 - e) quando l'appaltatore, a causa di divergenza in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per qualsiasi altra causa, **sospenda l'esecuzione delle opere senza il relativo ordine del Direttore dei Lavori** o del Responsabile del Procedimento secondo la rispettiva competenza;
 - f) in caso di **subappalto non autorizzato** dall'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo;
 - g) quando l'appaltatore **perda i requisiti richiesti** per gli appalti pubblici dalla vigente normativa;
 - h) in tutti gli altri casi configuranti grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Generale.
 - i) negli altri casi previsti dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici.
- Peraltro nei casi previsti nelle lettere c), d) ed e) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo, che prescriva quanto l'appaltatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimate, potrà farsi dall'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo la dichiarazione di risoluzione espressa.
2. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei

lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

L'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Art. 44 - Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di tutto quanto danneggiato senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al D.L. entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia, il D.L. procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che l'A.C. riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione od il ripristino del danno, contabilizzati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con l'esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio, senza che egli sia potuto intervenire o prevenire, mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi sono considerati utili ai fini delle relative proroghe, solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procede nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere ed il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 45 - Morte o fallimento dei contraenti

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il contratto di Appalto non si risolve. Il contratto si risolve invece (art. 1671 del C.C.) quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale.

In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia o quanto definito all'art.9.

Art. 46 - Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimenti

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più Soci della Ditta, l'A.C. può dichiarare sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso non spetta agli aventi causa od agli eredi dell'Appaltatore alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 35 della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà l'art. 36 della legge stessa.

Art. 47 - Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale, il R.U.P. acquisisce immediatamente la relazione riservata del D.L. nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo, formulando all'A.C., entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve medesime, una proposta motivata di accordo bonario.

L'A.C., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, deve decidere in merito con provvedimento motivato; l'eventuale verbale di accordo bonario viene sottoscritto dall'affidatario.

Art. 48 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie tra la S.A. e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario **sono decise dall'Autorità giudiziaria competente** che, ai sensi dell'art. 20 del C.c., spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e **in seguito a formale comunicazione della Ditta Appaltatrice** il Direttore dei Lavori redige, **entro 10 giorni dalla richiesta**, il certificato di ultimazione; **entro trenta giorni** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'**accertamento sommario** della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che la Ditta Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante. **In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.**
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 50 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.**
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante **si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente** le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso **Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo**, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. **Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.**
6. Ricorrendo le condizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata del lavoro o parte del lavoro realizzato, prima del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, la Ditta Appaltatrice deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa Impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione Lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali.
4. Entro e non oltre **60 giorni dalla consegna dei lavori**, o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro **60 giorni antecedenti il loro utilizzo**, l'Appaltatore presenta alla

Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. **L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.**

L'esame e verifica da parte della D.L. dell'esecuzione delle varie opere e/o forniture, non esonerano in alcun modo l'impresa dalle responsabilità a lei derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, nonostante i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L. nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze che potessero risultare.

Per effetto di tali situazioni ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovessero derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivo dell'Appaltatore, con esonero totale della S.A.. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Funzioni, compiti e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore sottoscrivendo il contratto d'appalto, riconosce di aver preso piena coscienza della consistenza, ubicazione dell'area d'intervento, della viabilità per l'accesso alla medesima e per l'installazione del cantiere, della "procedura" d'accesso al cantiere del personale, della possibilità di allacciamento alla rete idrica ed elettrica, verificate le impostazioni tributarie di qualsiasi specie, con la scorta degli elaborati grafici e tecnico amministrativi ed avendo particolarmente esaminato il progetto nei riquadri costruttivi, tenuto conto delle indicazioni e precisazioni richieste, presa piena coscienza dello stato di fatto del fabbricato e delle singole lavorazioni da eseguire, considerata la necessità di eseguire tutte le opere provvisorie indispensabili all'esecuzione dei lavori in sicurezza, secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza relativo alle proprie lavorazioni, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle normative vigenti in materia, riferite allo stato di fatto, di consistenza e di utilizzo del fabbricato e delle relative aree di pertinenza, oggetto dell'intervento, di coordinare i tempi e le modalità di esecuzione per garantire, nei tempi più brevi possibili, la fruibilità del fabbricato e verificato ogni altro elemento utile, dichiara, che di tutto ciò ha tenuto conto nel formulare la propria offerta.

Oltre gli oneri previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti.

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, inclusi i diritti di segreteria, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, le spese di bollo se dovute, le tasse di registro sul contratto.

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri e le spese relativi all'esecuzione dei lavori stessi e comunque ad essi connessi anche indirettamente, quali ad esempio:

- 01) Ai sensi del combinato disposto della L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003, della circolare I.N.P.S. 92/2005 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 37/2012, la Stazione Appaltante dovrà verificare la regolarità contributiva e previdenziale delle imprese appaltatrici presso gli organi preposti. Ogni Impresa dovrà quindi compilare e consegnare alla Stazione Appaltante il relativo modulo per la richiesta del D.U.R.C. e dovrà consegnare, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 un D.U.R.C. valido (documento unico di regolarità contributiva) specifico del cantiere oggetto dell'appalto.
- 02) Ai sensi del D.Lgs. 81/08, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- 03) Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, doirà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l'impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.
- All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni in cui si colloca l'appalto.
- L'impresa è altresì obbligata ad inserire nelle «proposte integrative» o nel «piano di sicurezza sostitutivo» e nel «piano operativo di sicurezza»:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
 - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
 - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;
 - le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
 - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassetture, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene dei lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

- 04) coordinare i tempi, e le modalità di esecuzione anche in presenza di eventuali altre Ditte vincitrici di appalti separati ma di completamento dell'opera in oggetto, Ditte subappaltatrici, e/o di "fornitura in opera" e/o associate;
- 05) l'Impresa deve provvedere alla presenza continua di persona, tecnicamente ritenuta idonea, per la conduzione dei lavori e che possa ricevere e/o eseguire gli ordini degli incaricati della Stazione Appaltante;
- 06) il trasporto a piè d'opera dei materiali e mezzi d'opera, nonché le provviste di acqua e di energia elettrica;
- 07) gli attrezzi, ponteggi di servizio, mezzi d'opera provvisionali e quanto altro occorra all'esecuzione piena ed a perfetta regola d'arte dei lavori;
- 08) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- 09) le spese per mensa, infermeria, spogliatoi, impianti igienici ecc. degli operai, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- 10) le spese per la formazione di strade, passaggi, spostamento di impianti semaforici, modifica di segnaletica stradale, occupazioni temporanee di suoli e aree pubbliche e private e per risarcimento di danni, per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- 11) l'adeguata protezione delle pavimentazioni, dei rivestimenti, e di ogni altra opera, manufatto, arredo, impianto, ecc. esistente all'interno e all'esterno del cantiere e a predisposizione di protezioni, accessi provvisori, impalcati, teli, guaine e manti impermeabilizzanti e/o protettivi, ecc.;

- 12) la custodia, la guardiania e la buona conservazione delle opere fino al rilascio del certificato di collaudo, con relativa responsabilità per tutti i materiali da porre o già in opera;
- 13) le imposizioni tributarie di qualsiasi specie su materiali, trasporti e mezzi d'opera, indennità di discarica comprensiva del tributo speciale di cui all'art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549 e successive modifiche e integrazioni e oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 21/1997 (in materia di attività estrattive) tanto se esistano ai momento della firma, quanto se siano stabilite o aumentate posteriormente;
- 14) oneri derivanti dall'ubicazione e della tipologia del fabbricato interessato dai lavori e dalle forniture;
- 15) **l'assistenza durante le fasi di collaudo del Lavoro/Opera al collaudatore (in caso di collaudo tecnico-amministrativo e/o di collaudo statico) e/o alla Direzione Lavori (sia in corso d'opera per le verifiche di legge che in caso di certificato di regolare esecuzione) con strumenti, mezzi, personale qualificato e attrezzatura certificata.** E' inclusa inoltre la compilazione degli schemi e delle planimetrie occorrenti per i collaudi, la documentazione fotografica, nonché tutte le prestazioni ed i mezzi d'opera per i collaudi stessi, di pertinenza dell'Impresa. **In particolare la ditta dovrà provvedere, a suo onere e carico, a:**
 - o **dare assistenza alla Direzione Lavori, anche in corso d'opera, per saggi, prove, verifiche, rilievi ed accertamenti su opere realizzate e/o esistenti che implicino l'impiego di attrezzature e mano d'opera, anche per analisi di laboratorio, analisi chimico-fisiche e biologiche;**
- 16) provvedere alla tenuta delle scritture e rilievi di cantiere;
- 17) i maggiori oneri dovuti agli eventuali divieti o limitazioni di sosta per gli autoveicoli che effettuano il carico e lo scarico dei materiali all'esterno dell'area delimitata dall'ubicazione di cantiere;
- 18) la sollecita rimozione, trasporto e rilascio alle PP.DD., regolarmente autorizzate, dei detriti e di tutti i materiali di risulta (inerti, speciali, ecc.), e pagamento della relativa indennità di discarica comprensiva del tributo speciale di cui all'art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549 e oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 21/1997 (in materia di attività estrattive) e successive integrazioni.
L'Appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.L. 05 febbraio 1997 n° 22 (art. 4, comma 1, lett. c e artt. 31 e 33) "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successivi decreti ministeriali (05 febbraio 1998) e norme tecniche di attuazione;
- 19) la verifica del Progetto delle strutture portanti e la relativa progettazione integrativa di cantiere, fermo restando che la redazione del progetto da parte della stazione appaltante non solleva l'appaltatore ed il Direttore di Cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
- 20) La consegna delle certificazioni di conformità degli impianti realizzati.
- 21) **la stesura e la fornitura di copie di tutti i disegni esecutivi d'insieme (piante, sezioni, prospetti) e relativi a particolari costruttivi edili e/o impiantistici** (opere in pietra, casellari di pavimenti, casellari di serramenti, scale, ecc.) che si rendessero necessari, a richiesta della Direzione Lavori, per un più dettagliato sviluppo del progetto e per una sua più completa interpretazione realizzativa, nonché ogni preliminare verifica di corrispondenza tra strutture ed impianti esistenti od eseguite e nuovi manufatti da realizzare, **rimanendo l'appaltatore l'unico responsabile al riguardo.**
- 22) **la presentazione alla D.L., prima dell'inizio dei lavori (della specifica opera e/o impianto), di campionatura di materiali ed elementi costitutivi l'opera** nonché disegni dei particolari costruttivi necessari per la preventiva approvazione da parte della D.L. e dell'Ente Appaltante;
- 23) **la fornitura di assistenza degli strumenti, stampati, documentazione fotografica e disegni** che saranno richiesti dalla D.L. per le operazioni di rilievo in cantiere, nonché l'assistenza per

la redazione, in contraddittorio, della contabilità dei lavori, come previsto dagli art. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 e 187 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

- 24) la pulizia quotidiana dei locali nei quali sono svolti i lavori, compreso anche, ove occorra, sgombero di materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze (subappaltatori, Ditte associate, ecc.);
- 25) l'accesso ed il libero passaggio nei locali, nelle aree e nelle opere costruite ed in costruzione alle persone addette o a qualunque altra Ditta che esegua i lavori per l'Appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone, di tutte le opere provvisorie, ponti di servizio, impalcati, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori eseguiti direttamente, ovvero a mezzo di tali Imprese, dalle quali l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- 26) nell'ufficio di cantiere dell'impresa, dotato di telefono, riscaldato, arredato ed illuminato, dovrà essere tenuta tutta la documentazione di cantiere e contabile di interesse delle parti
- 27) responsabilità del perfetto funzionamento dei manufatti ed impianti, restando espressamente inteso che l'introduzione di eventuali varianti in corso d'opera al progetto esecutivo richieste dall'Appaltante ovvero proposte dall'Appaltatore e approvate dall'altra parte, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere, fino al termine del periodo di garanzia, per qualsiasi inconveniente che si verificasse nei manufatti in parola;
- 28) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di cantiere, dei cartelli di avviso e delle luci per i segnali notturni prescritti, l'esecuzione e/o modifica di segnaletica stradale, impianti di segnalazione (semafori, ecc.) e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza, secondo le disposizioni dei locali competenti Uffici Comunali, Vigili Urbani, Polizia, ecc., nonché giusto le istruzioni della D.L. e nel rispetto delle Leggi vigenti;
- 29) le opere di protezione dagli effetti degli agenti atmosferici e di protezione dei fabbricati contermini o in ogni qual modi interessati dai lavori, lo sgombero della neve, le opere per riparare i manufatti dal gelo, le opere eventualmente occorrenti per impedire danni ai fabbricati, agli impianti e terreni contigui; l'innaffiamento delle eventuali demolizioni per impedire efficacemente il sollevarsi di polvere ed i ripari necessari per evitare la caduta di calcinacci o altro;
- 30) l'obbligo di assumere a totale suo carico ogni e qualsiasi onere all'occorrenza senza limitazioni di tempo, di aree di proprietà di terzi, confinanti interessata dalla costruzione oggetto del contratto, del quale il presente Capitolato integrante; per l'occupazione, con la superficie costituisce parte;
- 31) l'esecuzione del lavoro per zone di intervento per questioni organizzative e/o contingenti. Sono a carico dell'impresa, e quindi compresi nei prezzi di elenco, i maggiori oneri per realizzazione di opere provvisorie di delimitazione, di chiusura, di barriere (afoniche, antipolvere, sicurezza, ecc.) fra le varie zone d'intervento, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti;
- 32) qualora gli allacciamenti idrici ed elettrici dovessero essere fatti a reti esistenti, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante e/o dell'Ente proprietario**, l'Appaltatore dovrà installare a sua cura e spese appositi contattori per il controllo dei consumi da addebitarsi, che saranno verificati in contraddittorio con la Stazione Appaltante e/o dell'Ente proprietario e contabilizzati separatamente;
- 33) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

- 34) l'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei campioni, muniti di suggelli con data e firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, in modo da garantire l'autenticità.

In particolare, durante tutta la durata dei lavori, l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, l'accatastamento, la catalogazione e la perfetta conservazione di tutto il materiale indicato dalla D.L..

Detta conservazione dovrà avvenire in idoneo sito, riparato e protetto da agenti atmosferici, accessibile facilmente per eseguire i lavori di restauro, pulitura, catalogazione e/o ricollocamento in opera;

- 35) **ad ultimazione delle opere l'impresa dovrà presentare le planimetrie e gli schemi impiantistici, su supporto magnetico in formato DWG o DXF, degli impianti realizzati e/o modificati con l'indicazione di tutti i percorsi seguiti e materiali adoperati. L'impresa ha inoltre l'obbligo di presentare alla D.L. ed alla Stazione Appaltante i calcoli, progetti (anche e soprattutto quelli a firma di tecnici abilitati) le verifiche, le certificazioni e, su semplice richiesta di quest'ultima, campioni inerenti ai vari lavori appaltati. Sono inoltre a carico dell'impresa gli oneri, compensati con i prezzi unitari di elenco, per pratiche complete, tasse di collaudo, autorizzazioni, certificazioni, sopralluoghi, verifiche, progetti, calcoli, ecc.;**

- 36) l'Appaltatore nei corso dei lavori, dovrà provvedere all'adozione di tutte le cautele e provvedimenti sia per la tutela delle strutture portanti da conservare, evitando qualsiasi pericolo di crollo o dissesto come pure per la protezione e salvaguardia di tutte le rimanenti opere da conservare, quali manufatti, pavimentazioni, rivestimenti, opere preesistenti, arredi, ecc..

Pertanto, sia nel corso delle demolizioni e rimozioni, come nelle costruzioni, l'Appaltatore dovrà riporre la massima cura e solerzia, a mezzo di maestranze e personale di sorveglianza specializzati, nonché di mezzi d'opera adeguati al tipo di intervento, al fine di evitare qualsiasi tipo di danno, ricadendo ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale sull'Appaltatore stesso il quale, in tal caso, sarà tenuto al risarcimento del danno stesso, restando quindi sollevate l'Amministrazione nonché la D.L. e il personale preposto all'assistenza.

Svolgendosi poi i lavori all'interno della scuola, le varie fasi lavorative dovranno essere concordate preventivamente con la D.L. insieme con i referenti scolastici (leggi D.U.V.R.I.), in modo da consentire il regolare svolgimento delle lezioni. Particolare cura sarà prestata sia nel contenimento del rumore, sia nella compartimentazione delle aree, al fine di evitare gli eccessi di polvere nelle zone limitrofe.

- 37) l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante e p.c. alla D.L., tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, materiali o altro nel termine che sarà stabilito e più precisamente (oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08):
- dichiarazione della posizione assicurativa degli operai presso l'I.N.P.S. se continuativa o di nuova posizione assicurativa per il cantiere in oggetto;
 - copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, firmato da un tecnico abilitato e con indicato il coordinatore responsabile della sicurezza del cantiere designato dall'impresa appaltatrice, farà carico di ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere e del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate all'esecuzione dei lavori, sempre nel rispetto da quanto definito dal D.Lgs. 81/08;
 - la nomina del Direttore Tecnico del cantiere (professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale) e del coordinatore responsabile della sicurezza del cantiere designati dall'impresa appaltatrice, farà carico di ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere e dei rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate all'esecuzione dei lavori, sempre nel rispetto da quanto definito dal D.Lgs. 81/08, con allegate le deleghe di accettazione dell'incarico;
 - elenco operai impiegati, con qualifica e n° posizione assicurativa I.N.P.S. (**estratto dal libro unico del lavoro**), da presentare all'Amministrazione;
 - assicurazione per la responsabilità civile, per i danni alle cose e alle persone;
 - assicurazione contro gli incendi di tutte le opere con polizza intestata all'Amministrazione;
 - rapporto di valutazione del rumore, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- 38) inoltre, codesta rispettabile Ditta, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dal normative vigenti e dovrà conservare in cantiere la seguente documentazione (obbligatoria se inerente i lavori dell'appalto) ai fini della sicurezza e a disposizione degli organi di vigilanza e controllo:
- registro infortuni (ari. 403 DPR 547/55 - Circ.Min.Lav. e Prev.Soc. n. 537 del 03.02.1959
 - Tabella orario di cantiere;
 - Copia piano di sicurezza;
 - Documento di valutazione dei rischi (art. 17. comma 1 D.Lgs 81/2008);
 - Copia denuncia nuovo lavoro I.N.A.I.L.;
 - Copia denuncia nuovo lavoro I.N.P.S.;
 - Copia denuncia nuovo lavoro Cassa Edile;
 - Copia denuncia nuovo lavoro ispettorato dei Lavoro;
 - Rapporto di valutazione del rumore (D.Lgs 81/2008);
 - Copia dei libretto dei ponteggi con autorizzazione ministeriale e norme per - l'utilizzo degli stessi (D.Lgs 81/2008);
 - Disegno esecutivo del ponteggio (D.Lgs 81/2008);
 - Denuncia installazione impianti sollevamento oltre 200 Kg. (D.Lgs 81/2008- art. 8 D.M. 12.09.1959);
 - Denuncia mod. A - protezione scariche atmosferiche (D.Lgs 81/2008- D.L.51 9/93);
 - Denuncia mod. B - impianto di messa a terra (D.Lgs 81/2008- D.L. 519/93);
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere ex. D.M. 37/2008;
 - Documentazione d'uso delle attrezzature del cantiere e marcatura "CE" (art. 2 Decreto "Direttiva macchine");
 - Verbali verifiche e controlli (D.Lgs 81/2008);

- Autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività rumorosa in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - Giornale dei lavori (se previsto);
 - Elenco operai e relativi libro presenze I.N.A.I.L.;
- Ogni altra documentazione prevista dalle normative vigenti, anche per aggiornamento dei riferimenti di legge sopra esposti.

39) inoltre, per appalti con cronoprogramma superiore al trimestre, dovrà inviare (con scadenza trimestrale) alla Stazione Appaltante e alla Direzione dei Lavori, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e sull'andamento dei lavori e più precisamente:

- a) elenco operai impiegati, estratto dal libro presenze e/o matricola (da consegnare in ogni caso almeno una volta a inizio lavori);
- b) relazione sullo stato d'avanzamento dei lavori e confronto con il programma tempi e modi di esecuzione delle opere appaltate;
- c) relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico preposto dall'impresa, circa l'esecuzione di tutte le opere nel rispetto del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori;
- d) comunicare (con scadenza trimestrale) alla Stazione Appaltante e alla D.L. il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. La D.L. ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio che sovrintende ai lavori. La D.L., a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto Ufficio.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro delle notizie suddette, e/o in caso di inottemperanza agli obblighi e/o alle richieste della Stazione Appaltante e/o della Direzione dei Lavori, è facoltà della stazione appaltante applicare una penale pecuniaria pari al 15% della penalità prevista dall'art. 17, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

40) l'Appaltatore non potrà sospendere i lavori per nessun motivo, comunque l'impresa possa pretendere di giustificare, sia per difficoltà tecniche che per contestazioni di qualsiasi natura, senza il consenso della D.L..

Verificandosi tale eventualità la Stazione Appaltante sarà in pieno diritto, senza particolari formalità, di far proseguire ed ultimare i lavori da chi creda più opportuno, a totale carico e rischio dell'impresa, sopperendo alle eventuali maggiori spese col deposito cauzionale, con le trattenute e con qualsiasi credito che verso la Stazione Appaltante possa vantare l'impresa, alla quale sarà pure sospeso ogni pagamento in acconto fino alla liquidazione concordata con il subentrante.

41) ad opere ultimate, l'Appaltatore è tenuto a far eseguire, a propria cura e spese, una **pulizia generale delle aree precedentemente accantierate e delle zone limitrofe**, in forma munita e con personale specializzato, in tutti gli ambienti interessati dall'intervento curando in particolare, la pulizia delle pavimentazioni, degli impianti tecnologici, ecc., in tutta l'area che sarà interessata dai lavori.

42) l'impresa, comunque, sia nella offerta dei prezzi, sia nella stesura del programma dei lavori, avrà tenuto conto degli oneri derivanti dalla particolarità del cantiere all'interno del quale andrà ad operare; resta inteso, infatti, che l'impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà concordare con l'Amministrazione attorno ai seguenti argomenti:

- orari di lavoro, giornalieri e settimanali;
- sorveglianza e guardiania del cantiere;
- lista delle maestranze e dei tecnici dirigenti.

Per i medesimi motivi, l'impresa sarà comunque tenuta a garantire la più stretta vigilanza, durante l'orario di lavoro, ed un servizio di guardiania per il restante periodo del giorno.

- 43) L'Impresa ha l'onere e l'obbligo di predisporre e di consegnare alla stazione Appaltante **entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori**, tutta la documentazione attestante l'idoneità alle norme di prevenzione incendi degli impianti, delle strutture, dei rivestimenti, degli elementi di separazione e dei dispositivi di sicurezza da installare presso il cantiere di cui all'oggetto.
L'impresa, inoltre, dovrà raccogliere dai fornitori, dai posatori e da tutti coloro che in qualche modo hanno partecipato all'installazione dei materiali, tutte le certificazioni, omologazioni, documenti di trasporto e dichiarazioni necessarie.
Il tutto per l'ottenimento, da parte degli Enti Tutori, di tutte le debite e necessarie autorizzazioni, con specifico riferimento alle normative vigenti in materia antincendio e delle pattuizioni contrattuali.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro di quanto previsto al presente punto, e/o in caso di ottemperanza agli obblighi e/o alle richieste della Stazione Appaltante e/o della Direzione dei Lavori, è facoltà della Stazione Appaltante applicare una penale pecuniaria pari al 10% della penalità prevista dall'art. 17, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 44) il presente capitolato si intende completo di tutte le eventuali variazioni conseguenti all'entrata in vigore di nuove normative di Legge in materia di lavori pubblici, ed eventuali regolamenti di attuazione e successive modifiche ed integrazioni
l'impresa ove faccia ricorso ad altre ditte per la fornitura e posa in opera di qualsiasi categoria di lavoro è tenuta a segnalare preventivamente alla D.L. i nominativi delle ditte prescelte ed esibirne, alla D.L. stessa, copia dell'impegno all'uopo sottoscritto del quale dovranno espressamente risultare che i contraenti sono edotti sui lavori a cui l'impegno si riferisce; oltre a ciò dovrà risultare che i lavori saranno eseguiti per conto della Stazione Appaltante, con l'obbligo dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o provinciali nei confronti dei propri dipendenti;
- 45) La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla corretta predisposizione ed approntamento dell'area per il cantiere, al taglio dell'area boscata e alla pulizia degli spazi da utilizzare, alla verifica bellica delle aree e l'eventuale messa in sicurezza delle stesse, nonché dovrà essere riconsegnato tutto funzionale, riadattato fedelmente secondo le previsioni di progetto, pulito e decoroso una volta terminate le lavorazioni previste in appalto, tutto ciò sia la fine di consentire il futuro corretto utilizzo delle aree.
- 46) I colori e le finiture per tutte le opere da pittore e rivestimento saranno scelti e autorizzati dalla D.L. all'interno della gamma RAL.
- 47) Consegna delle planimetrie, in formato .dwg o .dxf, in scala opportuna, di quanto realizzato.
- 48) Dimensionamento dei cavi di alimentazione elettrica per il quadro di zona, ove necessario.
- 49) Vista l'ubicazione dell'Immobile e del cantiere, l'Impresa, presentando offerta, attesta implicitamente che è in grado di accedere al cantiere con i propri mezzi, e non potrà avanzare richiesta alcuna dovuta a maggiori oneri derivanti dalla movimentazione del materiale.
- 50) Il sistema impermeabilizzante formato dalle voci degli elenchi prezzi, dovrà essere coperto da apposita garanzia decennale, sia con polizza per quanto riguarda la fornitura e posa in opera dei materiali formanti l'impermeabilizzazione, sia con polizza postuma a copertura di eventuali danni ai beni protetti dal sistema stesso.
- 51) Nei prezzi dei lavori definiti nell'elenco prezzi viene ricompresa, anche se non esplicitata nelle voci descrittive, la presentazione da parte dell'impresa appaltatrice di tutta la documentazione, a firma di tecnici abilitati, necessaria per consegnare, garantire e certificare il lavoro nel suo complesso finito e collaudato secondo a regola d'arte e in particolare: relazioni di calcolo e di verifica di quanto realizzato (ai fini antincendio, acustici, risparmio energetico, impiantistici e di stabilità strutturale antisismica e a carichi verticali del sistema inteso nella sua globalità e/o per parti**

specifiche), schede ministeriali, certificazioni, verifiche e omologazioni dei prodotti e impianti installati e schede tecniche e di manutenzione dei prodotti e impianti, dichiarazioni conformità e di corretta posa in opera dei prodotti e impianti installati, eventuale marchiatura CE.

- 52) **Qualunque variazione, anche di dettaglio, che l'impresa intende apportare e che venga accettata dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante (in particolare inerente le armature e/o tutti i materiali che hanno rilevanza dal punto di vista strutturale), dovrà essere verificata, garantita, depositata dall'impresa stessa a sua cura e spese.**
- 53) **qualora la D.L. o il collaudatore valutassero l'opportunità di eseguire differenti verifiche ed accertamenti, l'impresa dovrà provvedere a proprio carico alla dimostrazione della rispondenza al progetto ed alla buona norma tecnica anche con prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali agli istituti autorizzati di prova., sia durante il corso dei lavori che durante le operazioni di collaudo.**

Per tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, l'impresa dichiara che ne ha tenuto conto nelle analisi dei prezzi necessari alla formulazione dell'offerta, non spetteranno quindi compensi all'appaltatore quando l'Ente Appaltante, nei limiti concessigli dal D.P.R. n. 207 del 2010, anche se per cause di forza maggiore la stazione appaltante ordinasse modifiche per cui si rendesse necessaria una proroga a al termine contrattuale di consegna dei lavori.

Art. 54 – Custodia e disciplina del cantiere

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Il Direttore di cantiere dell'Impresa deve mantenere la disciplina del cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

La direzione dei Lavori potrà ordinare, in qualsiasi momento, l'allontanamento dal cantiere del personale che non riterrà, a suo insindacabile giudizio, idoneo alla esecuzione delle opere. In particolare l'Impresa è completamente responsabile dell'attitudine specializzata del personale addetto ai lavori che richiedono specifica competenza.

L'Impresa appaltatrice è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza o trasgressione delle prescrizioni tecniche, dalle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

Dirigenti e personale dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo hanno diritto di accedere al cantiere in qualunque momento, purchè accompagnati da personale dell'Impresa, che è responsabile della sicurezza di cantiere.

Art. 55 – Rinvenimento di oggetti

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto

al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico, deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche o non più in uso, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria.

Art. 56 – Cartello di cantiere

L'Appaltatore **deve predisporre ed esporre, a sue spese, in sito un cartello indicatore**, con le dimensioni di almeno cm. 300 di base e 200 di altezza, contenente le immagine e/o rendering fornite dall'Amministrazione, e comunque approvato dalla DL, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone, a responsabilità dell'Appaltatore, i necessari aggiornamenti periodici.

TABELLA «C»	SCHEMA DI CARTELLO DI CANTIERE
-------------	--------------------------------

Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto Isonzo”

Comuni di: *Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse*

Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici



TITOLO OPERA .CUP: _____ CIG: _____

Approvazione del progetto esecutivo:	Deliberazione n. __ del / /
Aggiudicazione dei lavori	Determinazione n. ____ d.d. / /
Importo complessivo dell'opera:	€ . , .-
Importo dei lavori soggetti a ribasso:	€ . , .-

Oneri per la sicurezza:	€ . , .-
Importo contrattuale al netto del ribasso:	€ . , .-
Opera finanziata:	
Contratto:	
Notifica preliminare:	dd. . .
Committente:	
Responsabile del Procedimento:	
Progetto:	
Direttore dei Lavori:	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Impresa esecutrice:	
Direttore di cantiere:	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione:	
Consegna dei lavori:	Fine dei lavori:

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I°
NORME PER LA QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 54
NORME GENERALI

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.

La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla D.L., la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente a spese dell'Appaltatore a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

Qualora si scoprisse che i materiali accettati e già posti in opera sono di cattiva qualità, si procederà come disposto per i casi di difetti nella costruzione.

Restano in ogni modo salvi e impregiudicati i diritti della Stazione Appaltante nella collaudazione finale.

Le qualità dei materiali più sotto elencate dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nel capo II, parte I, del "Capitolato Speciale tipo per Appalti di lavori edilizi del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP." che l'Impresa dichiara di conoscere e accettare:

- acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso;
- sabbia, ghiaia, pietre naturali e artificiali, marmi;
- laterizi;
- materiali ferrosi e metalli vari;
- legnami;
- materiali per pavimenti e rivestimenti;
- colori e vernici;

- materiali diversi quali asfalto, bitume asfaltico, vetri e cristalli, materiali ceramici, lamiera zincata, ecc.;

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE OSSERVATE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172 e norme UNI 9184;

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

I vetri pressati per vetrocimento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;

- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).

Infissi

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

- a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc;
- b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti .

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni

meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

VETRI

I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni ed all'uso degli infissi su cui verranno montati e dovranno essere selettivi a controllo solare ed ad alta trasmissione luminosa, valore Ug1.1, antisfondamento; gli spessori indicativamente di 4+4.2 (PVB 0,76)selettivo/camera 20 gas argon 90% / 4+4.2 (PVB 0,76) antirumore, classificati 1B1 dovranno essere stratificati , ossia composti da due o più lastre accoppiate con l'interposizione di speciali pellicole in materiale plastico (PVB, polivinil-butirrate) dovranno essere calcolati e posati in opera nel rispetto delle norme UNI EN vigenti, con l'impiego di tasselli di adeguata durezza, a seconda della funzione portante o distanziale; Caratteristiche energetiche TL trasmissione luminosa 62 FS fattore solare 37.

GUARNIZIONI

Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e dovranno compensare le sensibili differenze di spessore inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate garantendo, contemporaneamente, la corretta distribuzione perimetrale della giusta pressione di lavoro.

- la guarnizione complementare di tenuta sarà anch'essa in elastomero (EPDM) e dovrà adottare il principio dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto). Dovrà essere assicurata l'assoluta continuità perimetrale della guarnizione mediante l'impiego di angoli

vulcanizzati o termosaldati senza crepe e sbavature in modo da ottenere una perfetta e duratura impermeabilità all'aria ed al vento.

Le basi dei serramenti dovranno essere muniti di isolatore per interrompere il ponte termico.

FERRAMENTA DI SOSTEGNO E DI CHIUSURA

I serramenti sia esterni che interni saranno eseguiti, sagomati e muniti di accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la D.L..

E' fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi ai tipi e alle prescrizioni.

Gli accessori dovranno essere in lega di alluminio o in acciaio inox per evitare corrosioni elettrolitiche.

Le squadrette dovranno essere in alluminio pressofuso (in numero indicato dalla Ditta costruttrice) a riempire tutta la camera del profilo e bloccate tramite spinatura o cianfrinatura ed in ogni caso dovranno essere incollate con collante a due componenti per assicurare una perfetta tenuta all'acqua e di conferire una elevata solidità al telaio accentuando la resistenza alla torsione delle ante apribili.

Le cerniere dovranno essere del tipo con perno in acciaio inox e munite di piastrina di appoggio per scaricare il peso dell'anta sulla base dell'infisso.

I profili di zoccolatura dovranno essere montati con piastrina di rinforzo.

Le cerniere dovranno essere montate come qui di seguito indicato:

- finestre, portefinestre, porte interne;
altezza anta sino a 1300 mm.- n. 2 cerniere
altezza anta sino a 1900 mm.- n. 3 cerniere
altezza anta sino a 2500 mm.- n. 4 cerniere
- porte ingressi;
altezza anta sino a 2200 mm.- n. 2 cerniere
altezza anta sino a 2600 mm.- n. 3 cerniere
altezza anta sino a 3000 mm.- n. 4 cerniere

CONTROTELAJ

I controtelai dovranno essere realizzati in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di mm. 1,5 sagomata secondo le esigenze.

Dovranno essere completi di idonee zanche di ancoraggio, diagonali e distanziatori.

CAPO II°
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 55
NORME GENERALI

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonchè alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

- Si intendono per opere di vetratura quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte;
- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetratura deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili, resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione e le condizioni ambientali di posa e di manutenzione.

Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato, nei limiti di validità della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non tessuti, fogli, ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrosive, ecc.) dal contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antiefrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.

In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; l'esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

COLLOCAMENTO IN OPERA

Il collocamento in opera di qualsiasi materiale od apparecchio, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc., nonché il

collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

Su ordine della D.L. l'Appaltatore dovrà eseguire il collocamento di qualsiasi opera ed apparecchio, anche se fornite da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro termine e consegna, e ciò anche se il collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e l'assistenza del personale delle Ditte che hanno fornito il materiale.

a Collocamento in opera di manufatti di legno.

Le opere in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocate in opera fissandole alle strutture di sostegno, a seconda dei casi, mediante grappe di ferro assicurate a tasselli di legno con viti od a controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l'Appaltatore dovrà curare che essi non abbiano a subire nessun guasto, proteggendoli convenientemente dagli urti, dalla calce, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc..

Nel caso di infissi muniti di controtelaio, l'Appaltatore eseguirà il collocamento in opera di questi ultimi a murature rustiche.

Nell'esecuzione della posa in opera, le grappe dovranno essere murate con malta di cemento.

Sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera necessaria per permettere il libero e perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai, ecc.) come pure il verificare che il collocamento in opera degli infissi sia eseguito nella esatta posizione richiesta e con tutte le regole d'arte, restando a suo carico la correzione delle imperfezioni che venissero riscontrate in seguito, sino al momento del collaudo.

b Collocamento in opera di manufatti in ferro.

Le opere in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocate in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti al paragrafo a) precedente per le opere in legno. Nei casi di infissi muniti di controtelaio, quest'ultimo verrà posto in opera a murature rustiche.

Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria, dovrà essere eseguito da operai specializzati. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, tenendo opportuno conto degli effetti delle dilatazioni.

c Collocamento in opera di manufatti in marmo o pietra.

L'Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo: rotture, scheggiature, graffi, danni alla lucidatura, ecc., mediante opportune protezioni con materiale idoneo di spigoli, cornici, scale, pavimenti, ecc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo, pietra, ecc., si adopereranno grappe, perni e staffe in ferro zincato o stagnato od anche il rame, di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi che sono destinati a sostenere e di gradimento della D.L..

Tali ancoraggi si fisseranno saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature e si mureranno successivamente nelle murature di sostegno con malta cementizia.

d Collocamento in opera di manufatti vari, di apparecchi e materiali anche se forniti dalla Stazione Appaltante.

Gli apparecchi, materiali ed opere varie qualsiasi, compresi quelli forniti dalla Stazione Appaltante, saranno posti in opera, a seconda delle istruzioni che l'Appaltatore riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si dimostrassero necessarie.

CAPO III
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 56
NORME GENERALI

I prezzi unitari dell'elenco prezzi si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza di qualunque natura che l'Impresa non abbia tenuto presente, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di inosservanza delle quote, dimensioni e spessori di progetto, riportati nei disegni allegati al contratto di appalto, si precisa che le eventuali maggiorazioni non saranno riconosciute e compensate.

Per quanto riguarda i lavori e provviste che verranno appaltati a misura, le quantità dei suddetti saranno determinate a misura ed a peso con metodi geometrici, o a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari e nel presente Capitolato.

Le misure saranno prese in contraddittorio, man mano che si procederà all'esecuzione dei suddetti lavori, e riportate sul libretto delle misure, che sarà firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Impresa.

OPERE A CORPO E A MISURA

SERRAMENTI IN FERRO E IN LEGA LEGGERA

I serramenti in ferro ed in lega leggera, comprese le griglie di aerazione, saranno pagati a superficie od a peso, con i relativi prezzi di elenco.

Per le opere pagate a superficie, questa verrà in luce architettonica, con misura minima di mq. 1,50.

Tutti gli infissi si intendono sempre provvisti completi degli eventuali necessari controtelai in lamiera zincata, comprese le opere murarie attinenti per la loro posa in opera, provvisti completi di vetri, ove previsti, pannellature, apparecchi di sostegno, comando e chiusura, di cerniere, pomoli, maniglie, serrature, ed ogni altro accessorio per il loro buon funzionamento e, per quelli in ferro, quando non altrimenti previsto, finiti con una mano di antiruggine.

Essi dovranno inoltre rispondere alle misure dei fori lasciati nelle opere murarie, il cui rilievo rimane a carico dell'Impresa in ogni particolare, e con dimensioni, spessori dei profilati e lamiere nonché caratteristiche costruttive conformi ai campioni approvati dalla D.L..

I prezzi riportati in elenco comprendono la loro fornitura a pie' d'opera, l'onere dello scarico e distribuzione ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, la manutenzione per garantire il perfetto e regolare funzionamento sino al collaudo finale ed ogni altro onere e magistero esecutivo inerente.

Le opere e/o lavorazioni a "corpo" saranno compensate secondo quanto stabilito nel relativo articolo di elenco prezzi.

NOLEGGI

Le macchine ed attrezzature dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende il manovratore, l'operatore, il combustibile, il lubrificante, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Nei prezzi di noleggio delle moto-pompe e dei compressori, oltre alla pompa ed ai martelli demolitori, sono compresi il motore, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorre, anche il trasformatore.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi' d'opera, il montaggio, lo smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi dal cantiere a lavoro ultimato.

Per le macchine e attrezzature date a noleggio si applica il relativo prezzo di funzionamento soltanto per quelle ore in cui essi sono in attività di lavoro, e l'Appaltatore non potrà pretendere alcun ulteriore compenso, oltre a quanto sopraddetto, anche se le macchine ed attrezzature, per comodità dell'Impresa, vengano trattenute in cantiere inattive e a disposizione, in attesa di venire utilizzate.

Per il noleggio degli automezzi e mezzi di trasporto in genere, il relativo prezzo, che comprende tutti gli oneri sopra specificati per le macchine ed attrezzature, nonché l'operatore, verrà corrisposto all'Impresa applicato unicamente alle ore di effettivo lavoro, compreso il tempo necessario per il carico e lo scarico, rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi altra causa e perditempo.

Le opere e/o lavorazioni a "corpo" saranno compensate secondo quanto stabilito nel relativo articolo di elenco prezzi.

TRASPORTI

Nei prezzi relativi ai trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei, materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altro onere già descritto nel precedente paragrafo, relativo al noleggio dei macchinari ed attrezzature.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche in base alle quali viene applicato il relativo prezzo di elenco.

La valutazione dei materiali da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso riferiti alla distanza o, a ora, computando in questo caso unicamente il tempo di funzionamento come specificato nel precedente paragrafo.

Le opere e/o lavorazioni a "corpo" saranno compensate secondo quanto stabilito nel relativo articolo di elenco prezzi.

MATERIALI A PIE' D'OPERA IN CANTIERE

Tutte le provviste dei materiali a pie' d'opera saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato Speciale, o nelle rispettive voci di elenco prezzi.

Per quanto riguarda i materiali, provviste, apparecchiature e manufatti in genere forniti a pie' d'opera e per la esecuzione dei lavori previsti in contratto, si avverte che nelle descrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle voci di elenco prezzi, con le dizioni "equivalente", "analogo", "tipo", "esempio" e simili, fatte seguire dall'indicazione esemplificativa del tipo (o nome tipico, ditta produttrice, provenienza, sistema, ecc.) di un determinato materiale, manufatto, apparecchio, ecc. si intende lasciare alla D.L. tanto il giudizio della equipollenza del tipo proposto in sostituzione, quanto la facoltà di pretendere l'adozione di uno dei tipi citati nel testo.

La percentuale per la contabilizzazione a pié d'opera potrà variare a seconda dei materiali, provviste e/o manufatti, fino alla concorrenza di quanto previsto in analisi prezzi.

MANO D'OPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Per i lavori da eseguirsi in economia, la mano d'opera verrà liquidata secondo i prezzi di elenco, maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utili dell'Impresa a compenso di ogni spesa dell'Appaltatore (trasferte, mensa, ecc.) e per gli oneri stabiliti per Legge a carico del datore di lavoro.

Il ribasso d'asta verrà applicato sull'intero importo risultante.

I lavori da eseguirsi in economia comportano all'appaltatore gli obblighi fissati dal D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554.-

PARTE TERZA
SCHEMA DI CONTRATTO

PARTE TERZA
SCHEMA DI CONTRATTO

Lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni dell'Istituto d'Arte Max Fabiani di Gorizia - II Lotto.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) _____

DITTA APPALTATRICE: _____ con sede a _____ in via _____ n. _____

IMPORTO CONTRATTUALE: € _____ + I.V.A.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. _____, di data __.__.____, è stata indetta la gara d'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura _____;

- con determinazione n. ____, del __.__.____, il Dirigente ha preso atto dei risultati della gara svoltasi in data __ e __ _____ ed ha approvato l'assegnazione dell'appalto alla Ditta _____ con sede a _____ (c.f. e p.i. _____), che ha offerto il ribasso del ____% sull'importo a base di gara e quindi per un importo di aggiudicazione lavori di € _____ ai quali vanno sommati € _____ oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € _____ (I.V.A. esclusa);

- in data __.__.____ è stata inviata alle imprese partecipanti alla gara la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Tra - _____, nato a _____ il __.__.____, Dirigente dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo, che agisce in nome, per conto e nell'interesse della stessa, che rappresenta, domiciliata per la carica a Gorizia, Piazza Municipio n. 1, autorizzata alla stipulazione del presente atto dall'art. 107, 3° comma lett. c) del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

e il sig. _____, nato a _____ il __.__.____ e residente in via __ n. __ (C.F.: _____), in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ (c.f. e p.i. _____), che agisce in nome, per conto e nell'interesse della Ditta stessa (c.f. e p.i. _____).

ART. 1: L'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo, in seguito indicata come "Unione", affida alla Ditta _____ con sede a _____, di seguito indicata come "Ditta appaltatrice" che, come sopra rappresentata, accetta e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di Manutenzione straordinaria dei serramenti dell'Istituto d'arte Max Fabiani di Gorizia – II

Lotto, per un importo di aggiudicazione di € _____ - (IVA esclusa), avendo offerto un ribasso dell' _____% sull'importo a base di gara.

ART. 2: Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati, i documenti definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3: In dipendenza del ribasso offerto l'importo contrattuale è determinato in € _____ ai quali vanno sommati € _____ di oneri per la sicurezza per un totale di € _____ (IVA esclusa). I prezzi unitari dell'elenco, dedotto il ribasso offerto dell'aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali ai fini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 - La Ditta appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di € _____ rilasciata da _____ Agenzia di _____ - n.____, con polizza fideiussoria n. _____, di data _____. La cauzione definitiva deve persistere sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'Unione rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno. L'Unione può valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta appaltatrice in forza di qualsiasi norma a tutela e previdenza dei lavoratori. In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalità a cui è preposta, l'Unione si riserva il diritto di richiedere dalla Ditta appaltatrice la reintegrazione della cauzione. La fideiussione da prestare, a garanzia del pagamento della rata di saldo, cessa di essere efficace al momento dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione senza dover attendere un formale provvedimento di svincolo da parte dell'Unione.

ART. 5 - Le parti si danno reciprocamente atto che il responsabile unico del procedimento ed un rappresentante della Ditta appaltatrice hanno concordemente ribadito, con verbale da entrambi sottoscritto e che trovasi elencato negli atti descritti al precedente art. 2, il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. L'Unione dà atto di avere predisposto e consegnato al direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo delle singole lavorazioni, che costituiscono l'oggetto del presente contratto, le previsioni circa la loro esecuzione secondo uno sviluppo temporale, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori con i correlati termini al verificarsi dei quali matura il diritto al pagamento degli stati di avanzamento. La Ditta appaltatrice dà atto che il programma redatto dall'Unione si conforma alle linee operative ed ai tempi di esecuzione rilevabili dal cronoprogramma annesso al progetto esecutivo. La Ditta appaltatrice si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti contrattuali elencati all'articolo 2 del presente atto ed a rispettare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei

lavoratori e le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 6 - Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La Ditta appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve rimborsare all'Unione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria corrispondente all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento su conforme parere del Direttore dei lavori. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Sull'eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide l'assemblea dei Sindaci su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere del D.L. e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Inoltre entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà anche avere sgomberato le aree pertinenti e circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà. In caso contrario l'Unione avrà la facoltà di provvedere nei modi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e comunque previo semplice avviso, allo sgombero della zona interessata come meglio crederà, addebitando all'Appaltatore tutte le spese sostenute. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sulla liquidazione dello stato finale dei lavori ed è in ogni caso fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. Il presente atto non prevede l'applicabilità dell'art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n.145 rubricato "Premio di accelerazione" in quanto i lavori deducibili in contratto non presentano le caratteristiche atte a configurare il ricorso a tale istituto.

ART. 7 - Il responsabile unico del procedimento può sospendere i lavori di cui trattasi nei limiti e con gli effetti consentiti dal Capitolato Generale d'Appalto, allorquando intervengano ragioni di pubblico interesse o necessità.

La Ditta appaltatrice, se ritiene che si configuri la sussistenza di circostanze atte a legittimare una richiesta di sospensione dei lavori, ne formalizza le ragioni alla D.L.. La D.L. esamina, nel termine di gg. 5 dal ricevimento, la richiesta esprimendo in merito il proprio motivato parere al Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento può esercitare rispetto alla richiesta un potere di accoglimento, di rigetto o un potere equitativo. La D.L., su espressa richiesta della Ditta appaltatrice che è tenuta ad esporre le ragioni, sospende i lavori determinandone la durata, allorché insorgano avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o altre circostanze obiettive che impediscano la realizzazione dei lavori. Qualora insorgano situazioni che richiedano la necessità di ricorrere a varianti in corso d'opera imputabili alla casistica la D.L. dispone, su richiesta della Ditta o sua diretta iniziativa, la sospensione dei lavori. Al venir meno delle cause che hanno reso necessaria l'interruzione dei lavori, il D.L. ordina la ripresa dei lavori.

ART. 8 - Proroghe al tempo contrattuale previsto possono essere concesse, con atto formale del

responsabile del procedimento, previa richiesta motivata dalla Ditta appaltatrice, qualora sia stata accertata la sussistenza dei requisiti richiesti. Il differimento dei termini contrattuali è ammesso con le modalità enunciate di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, allorquando insorgano le situazioni o le circostanze previste.

ART. 9 - Le partite contabili corrispondono alle specifiche lavorazioni indicate nel programma dei lavori e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Relativamente ai lavori con corrispettivo a misura e a corpo, il Direttore dei lavori o il personale che costituisce la D.L., tiene aggiornati i libretti delle misure dopo aver preventivamente effettuato la misurazione dei materiali/lavorazioni ed averne determinato la relativa classificazione.

ART: 10 - La Ditta appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra pari ad € 40.00000 (quarantamila/00), ai sensi dell'art. 24. del Capitolato Speciale d'Appalto. I termini di pagamento sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni massimi dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Unione. Le parti concordano che gli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento saranno unicamente quelli legali con i valori riferiti alla data della scadenza dei termini di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, la Ditta appaltatrice si impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" sia nei rapporti economici con l'Unione che con gli eventuali subappaltatori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto oltre alle altre sanzioni previste. A tale scopo ogni transazione economica derivante dal presente contratto dovrà: **a)** essere identificata con il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara): _____; **b)** essere effettuata utilizzando esclusivamente bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il presente contratto si risolve di diritto, qualora la Ditta Appaltatrice, per le transazioni economiche derivanti, non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 - Il collaudo o la visita per la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori verranno eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Unione. Il conto finale verrà redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Il pagamento della rata di saldo, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

ART. 12 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute nel C.C.N.L., per gli operai dipendenti dalle aziende industriali e affini, negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nel luogo in cui svolgono i lavori anzidetti. La Ditta Appaltatrice si obbligherà, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da loro indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla dimensione dell'impresa stessa, dalla sua struttura e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale.

La Ditta Appaltatrice è responsabile, in rapporto all'Unione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore della responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse data all'impresa ed altre imprese per la fornitura di materiali. La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Stazione Appaltante, inoltre, può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Sarà obbligo della Ditta Appaltatrice adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, così come previsto dalla normativa vigente;

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare tutte le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La Ditta Appaltatrice resta inoltre obbligata all'osservanza del D.P.C.M. del 10.01.1991, n. 55 di cui all'art. 9 commi 1 e 2;

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici dovrà essere inviata alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Responsabile

del Procedimento della Stazione Appaltante, ha la facoltà di provvedere alla verifica della regolarità contributiva dei versamenti di cui trattasi anche in sede di emissione dei singoli certificati di pagamento. Tali obblighi e verifiche valgono sempre anche per eventuali ditte subappaltatrici. L'Appaltatore dovrà provvedere al risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza dal modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando liberi ed indenni da ogni responsabilità sia la Stazione Appaltante che il personale dipendente della stessa preposto all'assistenza. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, ed agli altri specificati nel presente schema di contratto e nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) nominare il responsabile del cantiere per l'esecuzione dei lavori in argomento e per tutta la durata degli stessi;
- b) ogni opera provvisoria nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- c) qualunque mezzo d'opera, attrezzatura di ogni genere, tutte le forniture ed ogni prestazione occorrente, per la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nella parte II dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;
- e) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri relativi per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private occorrenti per l'impianto del cantiere e del deposito di attrezzature e materiali, e per tutto quant'altro occorra all'esecuzione dei lavori;
- f) lo sgombero, la pulizia, subito dopo l'ultimazione dei lavori, dell'area della quale la Ditta Appaltatrice si è servita durante l'esecuzione dei lavori stessi per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzature. Qualora decorso il periodo di giorni 30 la Ditta Appaltatrice non abbia ottemperato a quanto sopra, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedere nei modi previsti dall'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto, e comunque previo semplice avviso, allo sgombero della zona interessata come meglio crederà, addebitando all'Appaltatore tutte le spese sostenute;
- g) la gratuita manutenzione delle opere eseguite a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; tale obbligo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante; tale onere sussiste anche nel caso di presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante.

ART. 13 – Il subappalto è disciplinato dalla vigente normativa in materia e dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - A tutti gli effetti del presente atto, la Ditta appaltatrice elegge il proprio presso la sede

dell'Unione in Piazza Municipio n. 1 Gorizia. Tutte le spese di questo atto e consequenziali sono a totale carico della Ditta appaltatrice, che espressamente le assume. Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amministrativa, le parti convengono che Foro competente per qualsiasi controversia connessa e/o dipendente dal presente atto è quello di Gorizia. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. L'Unione, ai sensi dell'art. 13 del D. Leg.vo 30.06.2003 n. 196, informa la Ditta appaltatrice che i dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Gorizia, li,

L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE COLLIO-ALTO ISONZO:

LA DITTA APPALTATRICE:

Ai fini dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 6, 7, 8, 10, 12 del presente contratto.

LA DITTA APPALTATRICE: